Cassazione civile sez. unite - 11/05/2006, n. 10828. Pres. Carbone. Est. Preden.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'associazione dei consumatori CODACONS e S.L. hanno impugnato davanti al T.A.R. del Lazio il decreto del Ministro della giustizia del 27.11.2001 n. 14094 e tutti gli atti ulteriori con i quali era stata approvata la nuova tariffa degli onorari, diritti, indennità e compensi spettanti ai notai a far data dall'1.1.2002, chiedendone l'annullamento.

Il T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 7456 del 29.8.2002, ha rigettato per difetto di interesse sostanziale il ricorso.

Avverso la sentenza il CODACONS ed il S. hanno proposto appello.

Il Consiglio di Stato, sez. 4^, con sentenza n. 3876 del 30.6.2003, ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di legittimazione attiva del CODACONS e del S., per quanto attiene alla difesa degli interessi collettivi, ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla pretesa azionata dal S. relativa al rapporto individuale. Per quanto concerne il S., ha ritenuto il Consiglio di Stato che il singolo cittadino non è legittimato ad agire contro i provvedimenti di approvazione di tariffe professionali, qual è quella notarile, in quanto non è portatore di un interesse collettivo rispetto al quale la legge preveda un'azione popolare; ed ha ancora considerato che, ove il ricorso fosse rivolto a contestare la tariffa da lui corrisposta per l'atto stipulato avvalendosi dell'opera del notaio, il ricorrente non poteva ottenere dal Giudice amministrativo la tutela invocata, essendo questa rimessa alla

giurisdizione ordinaria vertendosi in materia di rapporti individuali di utenza ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 2, lettera e).

Avverso la sentenza il solo S. ha proposto ricorso per Cassazione, affidandone l'accoglimento a quattro motivi, illustrati con memoria.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale del notariato e la Cassa nazionale del notariato, che ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando violazione della L. 29 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 24, 103, 111 e 113 Cost., del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26 e segg., della L. 5 dicembre 1971, n. 1034, e D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, il ricorrente sostiene che il S. era legittimato ad impugnare il provvedimento di approvazione della tariffa notarile, denunciando l'arbitrarietà e l'illegittimità di quest'ultima, dovendosi riconoscere al singolo, tenuto a rivolgersi al notaio per compiere determinati atti, il diritto ad ottenere che un Giudice, una volta per tutte ed in un unico giudizio, dichiari la tariffa inefficace nei suoi confronti, senza che debba intentare una causa per ogni parcella.

Con il terzo motivo denunciando violazione della L. 29 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 24, 103, 111 e 113 Cost., R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26 e segg., dell'art. 5 L. 5 dicembre 1971, n. 1034, e D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, il ricorrente sostiene che, avendo il S. impugnato il provvedimento di approvazione della tariffa, allo

scopo di ottenere la revisione della tariffa notarile per il passato, il presente ed il futuro, quale fruitore dell'attività del notaio, nel suo unico interesse, ed essendo l'approvazione riservata alla discrezionalità della pubblica amministrazione, non veniva in considerazione un rapporto individuale di utenza, come ritento dal Consiglio di Stato.

1.1. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in ragione della loro intima connessione, sono inammissibili.

Si tratta di censure rivolte alla statuizione del Consiglio di Stato con la quale è stato rilevato il difetto di legittimazione ad agire del S., quale singolo, avverso il provvedimento di approvazione della tariffa notarile.

Va tuttavia ribadito che, anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nell'art. Ili della Costituzione, il sindacato delle Sezioni unite della Corte di Cassazione sulle decisioni della Corte di conti (e del Consiglio di Stato) in sede giurisdizionale continua ad essere circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del Giudice contabile, ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale e non al modo dei suo esercizio, cui attengono, invece, gli errori in indicando o in procedendo (ord. n. 7799/05; n. 4093/05; n. 24175/04; n. 11091/03; n. 385/02).

Ed il rilievo del difetto di legittimazione ad agire attiene al modo di esercizio della funzione giurisdizionale.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione della legge 29.3.1865 n. 2248, all. E, degli artt. 24, 103, 111 e 113 Cost.,

del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26 e segg. , della L. 5 dicembre 1971, n. 1034 e del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, assume il ricorrente che erroneamente il Consiglio di Stato ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sulla controversia individuale tra il S. ed il notaio rogante, avente ad oggetto la contestazione della tariffa in concreto applicata per l'atto stipulato, qualificandola come controversia relativa rapporto individuale di utenza, riservata al Giudice ordinario ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 2, lettera c); sostiene che la citata disposizione non sè applicabile nella specie poichè il notaio, come ritenuto dallo stesso Consiglio di Stato al fine di escludere la legittimazione del CODACONS, non eroga un servizio pubblico, ma svolge una funzione, rispetto alla quale i cittadini non possono essere definiti nè consumatori nè utenti.

Con il quarto motivo, denunciando violazione della L. 29 marzo 1865, n. 2248, all. E, degli artt. 24, 103, 111 e 113 Cost., del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26 e segg., della L. 5 dicembre 1971, n. 1034, art. 5 e del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, assume il ricorrente che, seppure fosse configurabile un rapporto individuale di utenza nell'ambito di un servizio pubblico, difetta il carattere di soggetto privato dell'erogatore del servizio, poichè il notaio riveste la qualità di pubblico ufficiale.

2.1. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in ragione della loro intima connessione, sono ammissibili, in quanto volti a censurare la statuizione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, ma sono infondati.

Il Consiglio di Stato ha declinato la propria giurisdizione sulla controversia vertente tra il S. ed il notaio stipulante l'atto prodotto dal ricorrente, ove il ricorso dovesse intendersi come rivolto a contestare la tariffa da lui corrisposta per tale atto, stipulato avvalendosi dell'opera del notaio, e la decisione è esatta, anche se affidata a disposizione, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 2, lettera c), come modificato dalla L. n. 205 del 2000, venuta meno per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, trattandosi di controversia, avente contenuto schiettamente patrimoniale, intercorrente tra soggetti privati, tale dovendosi considerare il notaio quando applica la tariffa nell'ambito di un rapporto di prestazione d'opera professionale.

2.2. Va quindi dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario su tale controversia.

3. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo; rigetta il secondo ed il quarto; dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario in relazione alla domanda volta a contestare la tariffa applicata nel caso specifico; compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2006.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2006